

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il 20 dicembre 2023, in prima convocazione, e, occorrendo, **il 21 dicembre 2023  
in seconda convocazione**)

\*\*.\*.\*.\*.\*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Ulisse**", "**UBM**" o la "**Società**"), in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio ZNR notai, Via Pietro Metastasio n. 5, Milano, per il 20 dicembre 2023, ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo **il 21 dicembre 2023, in seconda convocazione**, stessi ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

**1 Operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.**

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di fornirVi un'illustrazione del predetto argomento all'ordine del giorno.

\*\*.\*.\*.\*.\*

**1. L'operazione proposta e le motivazioni sottese alla stessa**

Si propone l'approvazione dell'acquisizione, da parte di Ulisse, dell'intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Limited ("**Hyris**" e l'"**Acquisizione**") mediante il conferimento in favore di Ulisse (il "**Conferimento**") delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in UBM (la "**Partecipazione Hyris**") a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris (l'"**Aumento di Capitale in Natura**").

Hyris è una società *hi-tech* di diritto inglese a capo dell'omonimo gruppo (il "**Gruppo Hyris**") operante nei settori *biotech* e *cloud computing*; attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative il Gruppo Hyris ha realizzato una piattaforma tecnologica integrata, composta da *software*, *hardware*, e reagenti proprietari, che, incorporando algoritmi proprietari, permette di eseguire in maniera intuitiva *test* molecolari basati su tecnologia *real-time* PCR su campioni biologici, consentendone l'utilizzo sia a specialisti che ad utenti privi di competenza nel settore della biologia molecolare.

L'Acquisizione si configura quale operazione di "*reverse take-over*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento Emittenti EGM**") essendone integrati i presupposti in quanto taluni valori risultano superiori agli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti EGM medesimo come di seguito rappresentato:

<b>Indice di rilevanza</b>	<b>Gruppo Hyris</b>	<b>UBM</b>	<b>Rapporto</b>
Attivo(*)	Euro 6.738.319	Euro 5.745.970	117,27%
Fatturato(**)	Euro 4.251.465	Euro 532.502	798,39%
EBITDA(**)	Euro (1.527.649)	Euro (986.768)	154,81%
Controvalore dell'operazione(***)	Euro 26.200.002,64	Euro 17.984.123	145,68%

- (\*) Calcolato sulla base dei dati patrimoniali consolidati di Hyris confrontati con i dati di Ulisse relativi al periodo chiuso al 30 giugno 2023.
- (\*\*) Calcolato sulla base dei dati economici consolidati di Hyris confrontati con i dati di Ulisse relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2022.
- (\*\*\*) Calcolato come il rapporto tra il valore massimo dell'operazione e la capitalizzazione di UBM al 30 giugno 2023.

Ai sensi della normativa applicabile, qualunque accordo che possa condurre ad un'operazione di *reverse take-over* deve essere, tra l'altro, accompagnato, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza assembleare, e ciò sulla base delle recenti modifiche apportate al Regolamento Emittenti EGM di cui all'avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023, efficaci a decorrere dal 4 dicembre 2023, dalla pubblicazione (i) di un documento informativo (il "**Documento Informativo**") relativo – nel caso di specie – a UBM e al gruppo ad essa facente capo, come risultanti a seguito dell'Acquisizione (il "**Gruppo UBM Post Acquisizione**"), accompagnato dalle attestazioni richieste, rispettivamente, dalla Scheda 7, parti I e II, del Regolamento Emittenti EGM, e dalla Scheda 4, parti I e II, del Regolamento Euronext Growth Advisors (il "**Regolamento EGA**"), e (ii) di un avviso di convocazione assembleare per sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione dell'operazione di *reverse take-over*. Al riguardo, si segnala che il Documento Informativo è stato diffuso, in data odierna, mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione "Azioni/Documenti". Sempre in data odierna, l'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario della riunione assembleare, è stato messo a disposizione del pubblico, insieme alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e alla restante documentazione per l'Assemblea degli Azionisti, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione "Azioni/Documenti".

L'Acquisizione ha l'obiettivo di creare un nuovo gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni PCR e dei *software* interpretativi di Hyris, dall'altro.

In particolare, l'integrazione di UBM e del Gruppo Hyris si basa su una forte complementarità delle rispettive tecnologie, che, unite, permettono di sfruttare i reciproci punti di forza e controbilanciare le rispettive debolezze, definendo un portafoglio di competenze distintive. Attraverso l'unione sinergica delle predette tecnologie il Gruppo risultante dall'Acquisizione si propone di fornire una soluzione integrata di prodotti con *performance* di alta gamma, ad un costo competitivo, tale da favorire un posizionamento distintivo sul mercato.

La sinergia è sia tecnologica che di *business*: dal punto di vista tecnico, è opinione del *management* che il Gruppo UBM Post Acquisizione acquisirebbe un vantaggio competitivo rispetto alla tecnologia disponibile sul mercato su tutte le componenti del sistema (*hardware*, *software* e reagenti); inoltre, la disponibilità interna di una piattaforma tecnologica completa, validata e integrata verticalmente – quale quella di titolarità di Hyris – è, alla data odierna, appannaggio di un numero ristretto di aziende di grandi dimensioni. Questo costituisce un vantaggio strategico di mercato rispetto alla possibilità di fornire solo una parte del sistema, dovendo dipendere da *partner* esterni sulle componenti mancanti.

Inoltre, le competenze verticali delle due società, derivanti dagli anni di esperienza acquisita, garantiscono la capacità di adattare le piattaforme tecnologiche di riferimento alla dinamicità del contesto di mercato, potendo velocemente integrare nuove applicazioni e soluzioni sul sistema, sia in logica di *closed-platform* (soluzioni chiuse completamente sviluppate internamente) che di *open-platform* (soluzioni di terze parti integrate sulla piattaforma tecnologica integrata realizzata da Hyris), come meglio descritto nel Documento Informativo.

## **2. L'Accordo Quadro**

Al fine di realizzare l'Acquisizione, in data 4 dicembre 2023, Ulisse, Bruna Marini, Copernico Innovazione S.r.l. e Matteo Petti (i "**Soci di Riferimento UBM**"), e i soci di Hyris hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**"), ai sensi del quale Ulisse si è impegnata ad acquistare la Partecipazione Hyris, con conseguente adempimento dei relativi obblighi di pagamento, e i soci di Hyris si sono impegnati a cedere la Partecipazione Hyris.

Il corrispettivo dovuto da UBM a fronte del conferimento della Partecipazione Hyris in favore di UBM (il "**Conferimento**"), pattuito pari a Euro 26.200.002,64, sarà corrisposto in azioni ordinarie UBM rivenienti dall'Aumento di Capitale in Natura, prive del valore nominale espresso e automaticamente ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**EGM**"), ed è stato determinato sulla base di un prezzo convenzionale di Euro 1,94 per azione, pari alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie UBM sull'EGM nei sei mesi antecedenti al 4 dicembre 2023 (data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro).

In particolare, in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Natura, a fronte del Conferimento, saranno emesse n. 13.505.156 azioni ordinarie UBM, corrispondenti al 62,61% del capitale sociale di UBM post esecuzione dell'Aumento di Capitale in Natura. Le Nuove Azioni (come *infra definite*) saranno depositate provvisoriamente a nome di ciascuno dei soci di Hyris presso il conto corrente titoli della Società e rimarranno vincolate presso il medesimo restando in ogni caso intrasferibili, ai sensi dell'art. 2343-*quater*, comma 4, del codice civile, e fermo ogni altro diritto amministrativo e patrimoniale in capo a ciascuno dei soci di Hyris connesso alle Nuove Azioni (come *infra definite*), fino al completamento di tutte le attività ed eventi previsti ai sensi dell'articolo 2440, commi 5 e 6, del codice civile.

### Condizioni Sospensive

Il perfezionamento dell'Acquisizione è subordinato al soddisfacimento delle (o alla rinuncia alle) seguenti condizioni:

- il "*reverse take-over*" e l'Aumento di Capitale in Natura siano approvati da parte dell'Assemblea degli Azionisti di UBM;
- i soci di Hyris, per sé e per il fatto di Hyris, abbiano completato i seguenti adempimenti entro il 20 dicembre 2023: (i) effettuare tempestivamente le comunicazioni di "cambio di controllo" previste nei contratti con Unicredit S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A., Aigon Medica S.r.l., QlickHealth QFZ LLC, Pensabio, Quantum Infinity S.r.o., Carlo Sessa S.p.A., Empermed S.r.l., SIA Medhouse Baltic e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS; (ii) concludere con BPER Banca S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor di UBM (l'"**EGA**") un accordo di *lock-up* avente ad oggetto le limitazioni al trasferimento delle Nuove Azioni (come *infra definite*); (iii) consegnare all'EGA una "*rep letter*"; (iv) risolvere consensualmente il

*Subscription and Shareholders Agreement* concluso dai soci Hyris in data 27 maggio 2020 relativo a Hyris;

- i Soci di Riferimento UBM, per sé e per il fatto di UBM, abbiano completato i seguenti adempimenti entro il 20 dicembre 2023: (i) far convocare l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione dell'Acquisizione, dell'Aumento di Capitale in Natura e della modifica dello statuto della Società mediante l'introduzione nello stesso di mere modifiche formali, (ii) fare in modo che il Consiglio di Amministrazione approvi l'Aumento di Capitale in Opzione, (iii) far pubblicare il Documento Informativo (come *infra* definito), (iv) ottenere il rilascio dalla Società e dall'EGA a Borsa Italiana delle attestazioni richieste, rispettivamente, dalla Scheda 7, parti I e II, del Regolamento Emittenti EGM e dalla Scheda 4, parti I e II, del Regolamento EGA, (v) fare in modo che sia risolto il patto parasociale attualmente in essere tra i Soci di Riferimento UBM con efficacia alla data del conferimento della Partecipazione Hyris nella Società a liberazione dell'Aumento di Capitale in Natura (la "**Data di Esecuzione Conferimento**") e subordinatamente al perfezionamento del Conferimento, (vi) fare in modo che siano pubblicate le relazioni illustrative richieste con riferimento ai punti all'ordine del giorno della summenzionata Assemblea degli Azionisti;
- non sia stato violato alcuno degli obblighi di gestione interinale di cui all'Accordo Quadro, previsti rispettivamente in capo, da un lato, ai soci di Hyris, e, dall'altro lato, alla Società e ai Soci di Riferimento UBM; e
- non si sia verificato alcun evento pregiudizievole rilevante afferente a Hyris e alle società dalla stessa controllate, nonché alla Società.

#### Lock-up

I soci di Hyris e i Soci di Riferimento UBM, ciascuno per quanto di propria competenza e, (a) quanto ai soci di Hyris, con riferimento alle azioni ordinarie UBM rivenienti dall'Aumento di Capitale in Natura, e, (b) quanto ai Soci di Riferimento UBM, con riferimento alle azioni di cui essi erano rispettivamente titolari alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro (le "**Azioni Lock-up Accordo Quadro**"), si sono impegnati a non: (i) trasferire le, o a costituire un gravame sulle, Azioni Lock-up Accordo Quadro; (ii) sollecitare, direttamente o indirettamente, offerte da terze parti relative al trasferimento delle Azioni Lock-up Accordo Quadro, e/o (iii) iniziare trattative per il trasferimento delle Azioni Lock-up Accordo Quadro. Le suddette limitazioni troveranno applicazione con riferimento, a decorrere dalla Data di Esecuzione Conferimento, al 100% delle Azioni Lock-up Accordo Quadro, con uno svincolo progressivo da tali limitazioni di un numero di azioni via via crescente – come meglio indicato per ciascuno dei soci di Hyris e dei Soci di Riferimento UBM nell'Accordo Quadro – nei periodi successivi di durata degli impegni in questione e, in particolare: (i) per il periodo compreso tra il settimo e il dodicesimo mese (inclusi) successivi alla Data di Esecuzione Conferimento; (ii) per il periodo compreso tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese (inclusi) successivi alla Data di Esecuzione Conferimento; e, (iii) con riferimento ai soli Soci di Riferimento UBM e Soci di Riferimento Hyris (come *infra* definiti), per il periodo compreso tra il venticinquesimo e il trentaquattresimo mese (inclusi) successivi alla Data di Esecuzione Conferimento. Conseguentemente, le Azioni Lock-up Accordo Quadro cesseranno in ultimo di essere gravate dai suddetti impegni di *lock-up* di cui all'Accordo Quadro: (x) quanto alle Azioni Lock-up Accordo Quadro di titolarità dei soci di Hyris diversi dai Soci di Riferimento Hyris, decorso il ventiquattresimo mese (incluso) successivo alla Data di Esecuzione Conferimento, e, (y) quanto alle Azioni Lock-up Accordo Quadro di titolarità dei Soci di Riferimento UBM e dei Soci di Riferimento Hyris (come *infra* definiti), decorso il trentaseiesimo mese (incluso) successivo alla Data di Esecuzione Conferimento.

L'Accordo Quadro precisa che le suddette limitazioni non troveranno applicazione con riferimento alle azioni ordinarie UBM di titolarità di ciascuno dei soci di Hyris o Soci di Riferimento UBM diverse dalle Azioni Lock-up Accordo Quadro, nonché qualora il trasferimento – anche di Azioni Lock-up Accordo Quadro – sia effettuato per l'adempimento degli obblighi di indennizzo previsti nell'Accordo Quadro ovvero in caso di adesione ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto o scambio promossa sulle azioni ordinarie UBM e rivolta a tutti i titolari di strumenti finanziari di UBM.

In parziale deroga alle suddette limitazioni, è inoltre previsto che, fermo restando che a far data dal Conferimento e sino al completamento di tutte e non meno di tutte le attività previste ai sensi dell'articolo 2440, commi 5 e 6, del codice civile, i soci di Hyris non potranno trasferire le proprie azioni ordinarie UBM, ciascuno tra UBM, i Soci di Riferimento UBM e i soci di Hyris potranno liberamente trasferire le proprie azioni ordinarie UBM, in tutto o in parte, nei seguenti casi: (i) in caso di trasferimento a una società o un ente controllante la, controllato da o soggetto a comune controllo con, la parte trasferente, ovvero di intestazione fiduciaria; (ii) in caso di trasferimenti derivanti da norme inderogabili di legge e/o da ordini di parte di qualsivoglia autorità; (iii) in caso di successione *mortis causa*. Tali trasferimenti consentiti saranno in ogni caso subordinati all'assunzione, da parte dei trasferitari, di impegni di *lock-up* aventi il medesimo contenuto di quelli di cui all'Accordo Quadro, ivi compreso l'impegno di assumere le limitazioni al trasferimento delle Azioni Lock-up Accordo Quadro nei confronti dell'EGA mediante sottoscrizione di un accordo di *lock-up*.

#### Impegni in relazione alla governance di UBM

Ai sensi dell'Accordo Quadro, i Soci di Riferimento UBM si sono impegnati a far sì che, (i) alla Data di Esecuzione Conferimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Saverio Scelzo, rassegni le proprie dimissioni con effetto immediato e il Consiglio di Amministrazione di UBM nomini per cooptazione Stefano Lo Priore quale nuovo Presidente, e, (ii) tempestivamente a seguito del perfezionamento del Conferimento, nei minori tempi tecnici successivi al perfezionamento di tutte le attività da porsi in essere alla Data di Esecuzione Conferimento, tutti i restanti membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale rassegnino le proprie dimissioni, prevedendosi altresì l'impegno di tenere, sempre tempestivamente a seguito del perfezionamento del Conferimento, una riunione del Consiglio di Amministrazione che approvi, *inter alia*, la convocazione, nei termini e con le modalità di legge e di statuto, fino alla data per deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto che i Soci di Riferimento UBM e Maximilian Holding Limited (società riconducibile a Stefano Lo Priore, socio di controllo di Hyris), Stefano Lo Priore e Lorenzo Colombo (i "**Soci di Riferimento Hyris**") sottoscrivano, alla Data di Esecuzione, in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo Quadro, un patto parasociale volto a disciplinare la *governance* della Società e la circolazione delle azioni ordinarie UBM detenute dagli azionisti aderenti al patto all'esito dell'Acquisizione (il "**Patto Parasociale post Acquisizione**"). In particolare, saranno apportate al Patto Parasociale post Acquisizione tutte le azioni ordinarie UBM di titolarità di ciascun Socio di Riferimento UBM e Socio di Riferimento Hyris alla data di sottoscrizione e quelle di cui le parti dovessero divenire titolari, direttamente o per interposta persona, durante la vigenza dello stesso. In conseguenza dell'esecuzione del Conferimento, i Soci di Riferimento UBM e i Soci di Riferimento Hyris saranno titolari di complessive n. 5.586.816 Azioni UBM, tutte conferite al Patto Parasociale post Acquisizione, rappresentative del 25,91% del capitale sociale di UBM con diritto di voto.

### Dichiarazioni e garanzie

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, le parti hanno rilasciato talune dichiarazioni e garanzie in relazione, rispettivamente, a UBM e al Gruppo Hyris in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di operazione.

Si precisa, con riferimento ai soci di Hyris, che essi, con la sola eccezione di un socio titolare, alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di una partecipazione pari all'11,47% del capitale sociale di Hyris, hanno rilasciato, nei confronti di UBM, l'intero set di dichiarazioni e garanzie contenute nell'Accordo Quadro (i "**Soci Hyris Dichiaranti**"). Il socio titolare della partecipazione indicata, il quale è escluso dalla suddetta definizione di Soci Hyris Dichiaranti, ha rilasciato, nei confronti di UBM e a differenza dei Soci Hyris Dichiaranti, solo talune selezionate dichiarazioni e garanzie tra quelle previste nell'Accordo Quadro (i.e. inerenti la propria capacità giuridica, il proprio *status* di società solvibile e *in bonis*, l'espletamento di quanto occorrente ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e l'assenza di conflitti, violazioni e inadempimenti conseguenti alla sottoscrizione stessa).

### Obblighi di indennizzo

#### *Obblighi di indennizzo dei Soci Hyris Dichiaranti*

I Soci Hyris Dichiaranti si sono impegnati a mantenere manlevata e indenne UBM – o, su richiesta di quest'ultima ed a seconda del caso, Hyris – da qualsiasi perdita sofferta o sostenuta da UBM e/o da Hyris, che UBM e/o Hyris – senza alcuna duplicazione – non avrebbero sofferto o sostenuto se le dichiarazioni e garanzie rese dai Soci Hyris Dichiaranti fossero state vere e corrette.

È previsto che:

- l'indennizzo non sia dovuto fino a quando l'ammontare complessivo da pagarsi a UBM e/o a Hyris in dipendenza di un singolo evento sia di importo inferiore ad Euro 50.000,00 (il "**De Minimis**"), restando inteso che ove la perdita tragga origine da più eventi, fatti o circostanze della medesima natura ancorché singolarmente inferiori al De Minimis, gli stessi andranno considerati cumulativamente al fine della verifica del superamento del De Minimis stesso;
- l'indennizzo non sia dovuto finché l'ammontare indennizzabile complessivamente da pagarsi a UBM e/o a Hyris non ecceda l'importo di Euro 100.000,00, restando inteso che, al superamento di tale importo, UBM e/o Hyris avranno diritto a ricevere soltanto l'eccedenza (c.d. franchigia assoluta);
- l'indennizzo massimo complessivo pagabile a UBM e/o a Hyris non possa in alcun caso eccedere: (i) l'importo complessivo di Euro 2.959.500,00;

Salvo il caso di dolo o colpa grave, gli obblighi di indennizzo rimarranno azionabili da UBM purché la relativa richiesta di indennizzo pervenga rispettivamente entro: (i) 12 mesi dalla Data di Esecuzione con riferimento alle dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Hyris Dichiaranti diverse da quelle di cui ai seguenti punti (ii) e (iii); (ii) 24 mesi dalla Data di Esecuzione con riferimento alle dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Hyris Dichiaranti relative a proprietà intellettuale e industriale, *software* e *information technology*, rapporti di lavoro e imposte e contributi; (iii) la scadenza del relativo termine di prescrizione con riferimento alle dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Hyris Dichiaranti relative a capacità, costituzione, poteri e conformità alla legge del Gruppo Hyris.

Ciascuno dei Soci Hyris Dichiaranti sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di indennizzo *pro-quota* rispetto alla propria partecipazione al capitale sociale di Hyris alla Data di Esecuzione, tenendo conto a tal fine anche della partecipazione del socio titolare, alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di una partecipazione pari all'11,47% del capitale sociale di Hyris.

L'importo di qualsiasi indennizzo potrà essere pagato, ad insindacabile discrezione dei soci di Hyris, (i) in denaro mediante bonifico bancario a favore di UBM e/o anche esclusivamente (ii) mediante corresponsione con effetto solutorio a UBM di azioni ordinarie UBM, sulla base di una valorizzazione per azione ordinaria UBM di Euro 1,94 (ossia il prezzo di sottoscrizione per azione ordinaria UBM dell'Aumento di Capitale in Natura).

#### *Obblighi di indennizzo di UBM*

UBM si è impegnata a indennizzare i soci di Hyris per qualsiasi perdita dagli stessi sofferta in conseguenza della, o in relazione alla, non veridicità o violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate da UBM e, in particolare, che i soci di Hyris non avrebbero sofferto se tali dichiarazioni e garanzie fossero state vere e corrette.

Per maggiori informazioni sui termini e condizioni dell'Accordo Quadro, si rinvia al Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione "Azioni/Documenti".

### **3. Il Patto Parasociale post Acquisizione**

#### *Durata ed efficacia*

Il Patto Parasociale post Acquisizione avrà durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per ulteriori 5 anni.

Qualora le azioni sindacate detenute congiuntamente, rispettivamente, dai Soci di Riferimento Hyris, ovvero dai Soci di Riferimento UBM, a seconda del caso, dovessero: (i) ridursi in misura superiore al 25% rispetto a quelle detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale post Acquisizione, le disposizioni concernenti gli impegni relativi alla *governance* perderanno efficacia nei loro confronti; (ii) ridursi di oltre la metà di quelle detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale post Acquisizione, le disposizioni dello stesso perderanno efficacia nei loro confronti. In aggiunta a quanto precede, la parte di cui trattasi sarà obbligata a procurare le dimissioni, con efficacia immediata e con rinuncia a qualsiasi pretesa ad eccezione del compenso maturato e non ancora percepito, rispettivamente, dagli amministratori nominati nel Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci nominati nel Collegio Sindacale su loro indicazione.

#### *L'Assemblea dei Paciscenti*

Ai sensi del Patto Parasociale post Acquisizione è prevista la costituzione dell'assemblea dei paciscenti (l'"**Assemblea dei Paciscenti**"), ossia l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del Patto Parasociale post Acquisizione e a vigilare sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute.

All'Assemblea dei Paciscenti spetterà la competenza ad assumere le seguenti deliberazioni, vincolanti per tutti i paciscenti con riferimento alle azioni sindacate: (i) la nomina del Presidente dell'Assemblea dei Paciscenti; (ii) la composizione, nel rispetto di quanto *infra* indicato, delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione; (iii) la composizione, nel rispetto di quanto *infra* indicato, delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale; (iv) la determinazione del voto che i paciscenti, se del caso, dovranno esprimere nelle assemblee; (v) l'ingresso di nuovi soggetti all'interno del Patto Parasociale post Acquisizione; (vi) l'ingresso, in caso di morte dei paciscenti, all'interno del Patto Parasociale post Acquisizione dei rispettivi eredi. Ogni azione sindacata conferirà al relativo titolare un voto nell'Assemblea dei Paciscenti. Tutte le delibere dell'Assemblea

dei Paciscenti saranno validamente adottate con il voto favorevole di Paciscenti che rappresentano la maggioranza delle azioni sindacate, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto, a seconda del caso, le materie di cui:

- al punto sub (v), che richiederà, invece, una maggioranza qualificata pari almeno al 65% dei voti rappresentati nell'Assemblea dei Paciscenti;
- al punto sub (vi), che richiederà, invece, una maggioranza ridotta pari almeno al 30% dei voti rappresentati nell'Assemblea dei Paciscenti.

Qualora le parti non abbiano raggiunto il *quorum* deliberativo sopra indicato per più di due riunioni consecutive dell'Assemblea dei Paciscenti, ciascuna parte sarà libera di esprimere il proprio voto nell'Assemblea degli Azionisti di UBM secondo le proprie determinazioni e nel senso da essa ritenuto più opportuno.

#### Previsioni relative al Consiglio di Amministrazione

A ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione di UBM, l'Assemblea dei Paciscenti si riunirà per:

- definire la proposta, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, in merito al numero di membri di cui sarà composto il Consiglio di Amministrazione (restando inteso che le parti, per tutta la durata del Patto Parasociale post Acquisizione, faranno tutto quanto necessario, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché in occasione delle relative assemblee della Società, sia proposta la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri);
- definire la proposta, da sottoporre alla suddetta Assemblea degli Azionisti, in merito all'emolumento lordo annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; e
- individuare i nominativi dei singoli candidati da inserire nella lista da presentarsi nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge, statutarie e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché di quanto di seguito previsto (la "**Lista**"). La Lista recherà, in ordine progressivo, i nominativi dei candidati da eleggere, che saranno così definiti: (a) 2 candidati, da inserire quale primo e terzo nominativo all'interno della Lista, saranno designati dai Soci di Riferimento Hyris; (b) 2 candidati, di cui l'ultimo in possesso di requisiti di indipendenza, da inserire rispettivamente quale secondo e quarto nominativo all'interno della Lista, saranno designati dai Soci di Riferimento UBM; e (c) 1 candidato, da inserire quale quinto all'interno della Lista, sarà individuato dall'Assemblea dei Paciscenti scegliendolo tra i 3 candidati a tal fine comunicati dal paciscente titolare della maggioranza delle azioni sindacate. È inoltre precisato che il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere di gradimento dei Soci di Riferimento Hyris, il quale non sarà irragionevolmente negato.

Qualora uno degli amministratori espressi a norma di quanto precede dovesse cessare dalla carica, per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ciascuna parte farà quanto in proprio potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché (i) il Consiglio di Amministrazione proceda, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, alla cooptazione del soggetto individuato dalle parti con le stesse modalità sopra indicate; e (ii) la successiva Assemblea provveda a confermare nella carica l'amministratore così cooptato ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile.

I paciscenti faranno tutto quanto necessario affinché (i) Stefano Lo Priore o altro soggetto indicato dai Soci di Riferimento Hyris sia designato presidente del Consiglio di Amministrazione e gli siano



conferite opportune deleghe gestionali ed operative, e (ii) nei limiti consentiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione attribuisca al soggetto indicato dai Soci di Riferimento UBM, la carica di amministratore delegato conferendo a quest'ultimo le opportune deleghe gestionali ed operative.

#### Previsioni relative al Collegio Sindacale

A ogni rinnovo del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Paciscenti si riunirà per:

- individuare i nominativi dei singoli candidati da inserire nella lista a tal fine da presentarsi nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge, statutarie e regolamentari pro tempore vigenti (la "**Lista Collegio**"). La Lista Collegio recherà, in ordine progressivo, i nominativi dei candidati da eleggere, che saranno così definiti: (i) i Soci di Riferimento Hyris avranno il diritto di designare 1 sindaco effettivo, da indicare quale Presidente del Collegio sindacale, ed 1 sindaco supplente, da inserire quali primi nominativi nelle rispettive sezioni; (ii) i Soci di Riferimento UBM avranno il diritto di designare 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente, da inserire quali secondi nominativi nelle rispettive sezioni; e (iii) l'Assemblea dei Paciscenti designerà 1 sindaco effettivo, da inserire quale terzo nominativo nella rispettiva sezione, che dovrà essere scelto tra i 3 candidati a tal fine comunicati dal paciscente titolare della maggioranza delle azioni sindacate;
- definire la proposta, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, in merito all'emolumento lordo annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale.

#### Incremento della partecipazione dei paciscenti

È previsto che ai sensi del Patto Parasociale post Acquisizione, i paciscenti si obblighino a non incrementare la propria partecipazione in azioni UBM (o eventuali diversi strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto – anche limitati – nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) di volta in volta detenute (anche a seguito dell'esercizio di *warrant* e/o diritti, né indirettamente tramite qualsivoglia persona fisica o giuridica, società o ente controllante, controllato o soggetto a comune controllo), di un numero tale da far sì che la partecipazione in azioni (o diversi strumenti finanziari) complessivamente detenuta dai paciscenti rappresenti una partecipazione al capitale di UBM superiore alla soglia rilevante ai fini dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi delle disposizioni applicabili, meno 1 azione (o diverso strumento finanziario) (la "**Soglia Rilevanza OPA Paciscenti**"). A tal fine, fintantoché i paciscenti detengano congiuntamente una partecipazione inferiore alla Soglia Rilevanza OPA Paciscenti, ciascun paciscente potrà acquisire, *pro-quota* rispetto alla propria percentuale di azioni sindacate rispetto al totale delle azioni sindacate, in tutto o in parte, la percentuale di capitale che residua fino a che i paciscenti arrivino a detenere congiuntamente una partecipazione al capitale di UBM pari alla Soglia Rilevanza OPA Paciscenti. I paciscenti potranno di volta in volta convenire – all'unanimità – di procedere a un determinato acquisto in modo non proporzionale rispetto alla percentuale di azioni sindacate detenuta da ciascun paciscente rispetto al totale delle azioni sindacate.

È inoltre precisato che il Patto Parasociale post Acquisizione è in ogni caso risolutivamente condizionato alla circostanza che i paciscenti arrivino a detenere congiuntamente una partecipazione superiore alla Soglia Rilevanza OPA Paciscenti.

### Trasferimento delle partecipazioni

I paciscenti non potranno trasferire, sotto alcuna forma e ad alcun titolo, in tutto o in parte, le rispettive azioni e/o diritti relativi alle stesse per un periodo di 36 mesi successivo alla sottoscrizione del Patto Parasociale post Acquisizione, salvo che nei casi di seguito elencati:

- quanto ai Soci di Riferimento UBM:
  - o dal 7° mese e sino allo scadere del 12° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o i diritti sulle medesime in misura pari al 5% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
  - o a far data dal 13° mese e sino al 24° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o diritti sulle medesime in misura pari al 12% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
  - o a far data dal 25° mese e sino al 36° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o diritti sulle medesime in misura pari al 43% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
  - o decorso il 36° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o diritti sulle medesime in misura pari al 100% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
- quanto ai Soci di Riferimento Hyris:
  - o dal 13° mese e sino allo scadere del 24° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o i diritti sulle medesime in misura pari al 7% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
  - o dal 25° mese e sino allo scadere del 36° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o i diritti sulle medesime in misura pari al 30% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
  - o decorso il 36° mese successivo alla conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione, potranno trasferire le proprie azioni e/o diritti sulle medesime in misura pari al 100% del totale delle azioni sindacate rispettivamente detenute alla data di conclusione del Patto Parasociale post Acquisizione;
- qualora una parte trasferisca, in tutto o in parte, le azioni ordinarie UBM e/o diritti a una propria affiliata nel rispetto di specifiche condizioni;
- qualora una parte conferisca mandato per l'intestazione fiduciaria di tutte le proprie azioni;
- qualora il trasferimento sia effettuato dai Soci di Riferimento Hyris a favore di UBM per l'adempimento degli obblighi di indennizzo assunti nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'Accordo Quadro.

Il divieto di trasferimento non troverà applicazione con specifico riferimento al trasferimento di *warrant* o azioni rivenienti dall'esercizio di *warrant*, nonché in caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto o scambio ai sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza) avente ad oggetto le azioni.

Per maggiori informazioni sui termini e condizioni del Patto Parasociale post Acquisizione, si rinvia al Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione “Azioni/Documenti”.

#### **4. Gli accordi di lock-up con l'EGA e Ulisse**

In date 4 e 5 dicembre 2023, i soci di Hyris, i Soci di Riferimento UBM e Rudy Ippodrino (Direttore Scientifico e azionista significativo di UBM) hanno sottoscritto ciascuno accordi di *lock-up* con l'EGA e con UBM.

In particolare, ai sensi degli accordi di *lock-up*, i soci di Hyris, i Soci di Riferimento UBM e Rudy Ippodrino non potranno effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto, direttamente o indirettamente, le azioni UBM (nella misura posseduta alla data di sottoscrizione dell'accordo *lock-up* con riferimento ai Soci di Riferimento UBM e a Rudy Ippodrino e nella misura delle azioni UBM ricevute a seguito del Conferimento per quanto riguarda i Soci di Riferimento Hyris) e a non concedere opzioni, diritti od opzioni per l'acquisto o lo scambio delle azioni UBM, nonché stipulare o comunque concludere contratti di swap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate:

- con riferimento ai Soci di Riferimento UBM e Rudy Ippodrino,
  - o per il periodo compreso tra la data in cui l'Aumento di Capitale in Natura diverrà efficace (la “**Data Perfezionamento Aucap**”) e il 6° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 100% delle azioni UBM;
  - o per il periodo compreso tra il 7° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 12° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 95% delle azioni UBM;
  - o per il periodo compreso tra il 13° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 24° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 88% delle azioni UBM;
  - o per il periodo compreso tra il 25° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 36° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 57% delle azioni UBM,
- con riferimento ai Soci di Riferimento Hyris,
  - o per il periodo compreso tra la Data Perfezionamento Aucap e il 12° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 100% delle azioni UBM;
  - o per il periodo compreso tra il 13° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 24° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 93% delle azioni UBM;
  - o per il periodo compreso tra il 25° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 36° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 70% delle azioni UBM,
- con riferimento ai soci di Hyris, con esclusione dei Soci di Riferimento Hyris,
  - o per il periodo compreso tra la Data di Perfezionamento Aucap in Natura e il 6° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 100% delle azioni UBM;

- o per il periodo compreso tra il 7° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 12° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione al 90% delle azioni UBM;
- o per il periodo compreso tra il 13° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap e il 24° mese (incluso) successivo alla Data Perfezionamento Aucap, in relazione all'80% delle azioni UBM.

Il divieto di trasferimento non si applicherà in caso di operazioni di disposizione derivanti da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, da ordini da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di successione *mortis causa*, ovvero ancora in caso trasferimento a una società o un ente controllante, controllato o soggetto a comune controllo con il socio di UBM, o di intestazione a società fiduciaria, purché, in tutte le ipotesi che precedono, ove applicabile, i trasferitari assumano impegni di *lock-up* aventi il medesimo contenuto di quelli di cui all'accordo di *lock-up* assunto nei confronti dell'EGA e di UBM, nonché in caso di adesione ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto o scambio promossa sulle azioni UBM e rivolta a tutti i titolari di strumenti finanziari di UBM e, infine, con esclusivo riferimento ai soci di Hyris, in caso di trasferimento a UBM per l'adempimento degli obblighi di indennizzo di cui all'Accordo Quadro.

## **5. L'Aumento di Capitale in Natura**

L'Aumento di Capitale in Natura è proposto come aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da effettuarsi entro il 30 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a Euro 26.200.002,64 – di cui Euro 135.051,56 da imputarsi a capitale ed Euro 26.064.951,08 a sovrapprezzo – con emissione di 13.505.156 nuove azioni ordinarie UBM, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Nuove Azioni**”), da riservarsi ai soci di Hyris e da liberarsi mediante conferimento della Partecipazione Hyris.

Essendo inscindibile, l'Aumento di Capitale in Natura manterrà efficacia solo se la dichiarazione di integrale sottoscrizione e l'efficacia del conferimento interverranno entro il termine del 30 dicembre 2023. Le Nuove Azioni che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Natura saranno negoziate in via automatica sull'EGM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie Ulisse in circolazione alla data della relativa emissione.

L'esclusione del diritto di opzione trova la sua giustificazione nella specifica struttura dell'operazione di Acquisizione, posta in essere mediante Conferimento della Partecipazione Hyris, con la conseguenza che l'Aumento di Capitale in Natura è rivolto esclusivamente ai soggetti conferenti (*i.e.*, i soci di Hyris).

Si rileva che sulla base dell'attività di *due diligence* svolta dalla Società, non risultano gravami sulla Partecipazione Hyris.

L'Aumento di Capitale in Natura è assoggettato alla disciplina di cui agli articoli 2440 e 2343-*ter* e seguenti del codice civile, in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura. Precisamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2440, comma 2, del codice civile, di avvalersi della disciplina di cui agli articoli 2343-*ter* e 2343-*quater* del codice civile per la stima del bene oggetto di conferimento.

Pertanto, ai fini dell'Aumento di Capitale in Natura, su incarico conferito da Hyris, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in qualità di esperto indipendente ai sensi dell'art.

2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, in data 4 dicembre 2023, ha rilasciato la propria valutazione avente a oggetto Hyris e riferita alla data del 30 giugno 2023, concludendo che “il valore relativo al 100% del Capitale Economico di Hyris è pari a quello determinato mediante metodologia finanziaria (UDCF) e quindi pari a Euro 26.370.000 (ventiseimilionitrecentosettantamila)”.

La valutazione dell'esperto indipendente è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione “Azioni/Documenti”.

Ai sensi di legge, il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo, alla Partecipazione Hyris oggetto di conferimento deve essere pari o inferiore al valore indicato nella predetta valutazione dell'esperto indipendente.

Ciò premesso, alla Partecipazione Hyris è stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione di UBM una valutazione complessiva di Euro 26.200.002,64 in termini di valore del capitale economico (c.d. “equity value”), inferiore e quindi nei limiti della valutazione rilasciata dall'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile. Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha attribuito alla Partecipazione Hyris un valore leggermente inferiore a quello riportato nella relazione dell'esperto indipendente, la stessa è ritenuta congrua dal Consiglio di Amministrazione di UBM in quanto (i) i metodi di valutazione applicati paiono adeguati per la valutazione di Hyris considerato il suo *business model*, il settore in cui opera e la fase del suo ciclo di vita, e (ii) i risultati ottenuti applicando i vari metodi di valutazione risultano omogenei a conferma della consistenza della relazione dell'esperto indipendente.

Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione della deliberazione dell'Aumento di Capitale in Natura presso il competente Registro delle Imprese, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà chiamato a svolgere le verifiche di cui agli articoli 2343-*quater*, comma 1, e 2440, comma 5, del codice civile, nonché le ulteriori verifiche utili per il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2343-*quater*, comma 3, del codice civile.

Tale dichiarazione – da depositarsi presso il Registro delle Imprese entro il medesimo termine di 30 giorni di cui sopra in allegato all'attestazione ex articolo 2444 del codice civile di esecuzione dell'Aumento di Capitale in Natura, insieme con lo statuto recante il nuovo importo del capitale sociale ed il numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso – dovrà contenere, in particolare: (i) la descrizione dei beni conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, comma 1, del codice civile; (ii) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; (iii) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; (iv) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile; e (v) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza del suddetto esperto indipendente. Ai sensi dell'articolo 2343-*quater*, comma 4, del codice civile, fino a quando la predetta dichiarazione non sia iscritta nel registro delle imprese, le Nuove Azioni saranno inalienabili e non potranno essere assegnate ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in Natura.

Nel termine indicato all'articolo 2440, comma 5, del codice civile, uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di Aumento di Capitale in Natura, almeno il

ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono, ai sensi dell'articolo 2440, comma 6, del codice civile, richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 del codice civile. Ai sensi dell'Accordo Quadro, le Nuove Azioni saranno depositate provvisoriamente a nome di ciascuno dei soci Hyris presso il conto corrente titoli della Società e rimarranno vincolate presso il medesimo restando in ogni caso intrasferibili, ai sensi dell'articolo 2343-*quater*, comma 4, del codice civile, e fermo ogni altro diritto amministrativo e patrimoniale in capo a ciascuno dei soci di Hyris connesso alle Nuove Azioni, fino al completamento di tutte le attività ed eventi previsti ai sensi dell'articolo 2440, commi 5 e 6, del codice civile.

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale in Natura, si rinvia al Documento Informativo e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria (relativo all'Aumento di Capitale in Natura) dell'Assemblea degli Azionisti, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione "Azioni/Documenti".

## **6. L'Aumento di Capitale in Opzione**

Nel contesto dell'operazione è altresì previsto, con efficacia subordinata all'esecuzione del Conferimento, in esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 3,55 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie UBM senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile, al medesimo prezzo unitario convenzionalmente pattuito per l'Aumento di Capitale in Natura (*i.e.*, Euro 1,94 per azione ordinaria UBM).

L'obiettivo dell'Aumento di Capitale in opzione è di consentire agli Azionisti di UBM di limitare l'effetto diluitivo inevitabilmente conseguente all'Aumento di Capitale in Natura, usufruendo delle medesime condizioni riconosciute ai soci di Hyris.

L'Aumento di Capitale in Opzione sarà avviato a seguito del Conferimento ma prima che l'Aumento di Capitale in Natura diventi efficace e, pertanto, non sarà rivolto ai soci di Hyris.

L'esercizio della delega per l'Aumento di Capitale in Opzione verrà formalmente deliberato intorno alla metà del mese di dicembre 2023, con definizione dell'importo definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione (entro il predetto limite massimo di Euro 3,55 milioni) e di tutti gli altri termini. La Società informerà il mercato, mediante pubblicazione e diffusione di apposito comunicato stampa ai sensi di legge e di regolamento, dei termini e condizioni di dettaglio dell'Aumento di Capitale in Opzione che saranno formalmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

## **7. La non applicabilità della normativa in materia di Golden Power**

La Società e Hyris hanno svolto congiuntamente taluni approfondimenti al fine di vagliare l'eventuale necessità di procedere a una notifica dell'Acquisizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, con il quale sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio a ulteriori norme di attuazione, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte del Governo dei poteri speciali esercitabili allo scopo di

salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale (la “**Disciplina Golden Power**”).

La Società e Hyris hanno conferito apposito mandato a uno studio legale per la redazione di un *memorandum* concernente l'applicabilità della Disciplina Golden Power. Sulla base delle analisi svolte e delle conclusioni contenute nel suddetto *memorandum*, si ritiene che l'Acquisizione non sia soggetta all'obbligo di notifica ai sensi della Disciplina Golden Power.

**\*\* \*\*\* \*\***

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazioni:

*“L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., in sede ordinaria*

- *esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno e le proposte ivi formulate;*
- *esaminato il documento informativo pubblicato da Ulisse Biomed S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,*

**delibera**

1. *di approvare, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'operazione di reverse take-over, avente a oggetto l'acquisizione da parte di Ulisse Biomed S.p.A. dell'intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Limited;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro (nei limiti di legge e ferma perciò la natura collegiale delle attività per le quali le norme applicabili prevedono tale modalità operativa), ogni più ampio potere per dare attuazione alla deliberazione di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ratificando, per quanto occorrer possa, tutto quanto sino ad oggi posto in essere a tale scopo. I predetti delegati potranno subdelegare le attività che precedono a procuratori speciali, ove non si tratti di attività riservata ad essi amministratori.*

**\*\* \*\*\* \*\***

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione “Azioni/Documenti”.

Udine, 4 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Saverio Scelzo